

Imbarcazioni da diporto e navigazione in alto mare. Online il modello di comunicazione dei requisiti per la non imponibilità dell'Iva

Pronto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell'Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare. Online anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l'invio, che sarà possibile a partire dal 15 luglio prossimo.

Recepimento della direttiva e-commerce: in Gazzetta il D.Lgs. con le nuove regole dal 1° luglio 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'atteso decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE

(recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

Prestazioni di servizi e

vendite a distanza di beni. Approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto "e-commerce", che ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare l'effettiva riscossione dell'IVA sul commercio elettronico e di ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le "piattaforme elettroniche", facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell'UE.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

E-fattura. L'Agenzia delle entrate aggiorna le faq

Risposte dell'Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ pubblicate nel 2021

Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all'atto dell'acquisto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle

modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta», l'Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale "Fatture e Corrispettivi", per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento

dell'imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

La Commissione Ue propone di esentare dall'IVA beni e servizi essenziali in tempi di crisi

La Commissione europea ha proposto oggi di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell'Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l'esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l'IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell'iniziativa odierna è quindi ottimizzare l'efficienza dei fondi dell'UE utilizzati nell'interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell'UE, ad esempio nell'ambito dell'Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell'UE.

Attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS sul sito dell'Agenzia delle Entrate

I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende altre transazioni, quali le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, le vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e le prestazioni di servizi.

Per accedere ai nuovi regimi opzionali i soggetti residenti devono utilizzare le credenziali CIE, SPID, CNS, Entratel/fisconline mentre i soggetti esteri devono richiedere l'apposito identificativo.

Corrispettivi giornalieri. C'è tempo fino al 1° ottobre

2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l'art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 ("Sostegni") ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Dal 1° aprile 2021 è possibile la registrazione ai

regimi Iva Oss e Ioss sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Decreto 'Sostegni'. In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della 'Certificazione Unica'.

In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della "Certificazione unica" all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Obblighi IVA delle imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero: approvato uno schema di D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 26 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE)

2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

Lotteria degli scontrini. Al via dal prossimo 1° febbraio

per gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro

Ai nastri di partenza la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato oggi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate fissano le regole per il funzionamento della Lotteria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2020

In questo numero:

- il modello IVA 2021 da utilizzare per la dichiarazione IVA

relativa all'anno 2020 che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

Disponibile la versione definitiva del modelli 2021 della dichiarazioni Iva con le relative istruzioni | Le novità

Tra le novità presenti nel modello della nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l'anno 2020 si evidenziano, in particolare, la riduzione dell'aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19, l'estensione del regime forfetario all'attività di oleoturismo nonché alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento, come la soppressione dell'obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest'anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento.

Brexit e Accordo sull'Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

È in vigore dal 1° gennaio 2021 l'accordo tra Regno Unito e Unione europea: attesa ora la ratifica dei rispettivi Parlamenti per regolare il futuro delle relazioni economiche

dopo Brexit. Emanata, inoltre, la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020, che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord: dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l'Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell'accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell'ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31 dicembre 2020.

Fatturazione elettronica fra soggetti privati. Aggiornato il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

In vista dell'adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo "Tipo Documento" e del campo "Natura", introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2020

In questo numero:

- le presunzioni in ambito tributario;
- l'indeducibilità totale (IRES e IRPEF) dell'IMU sugli immobili strumentali (il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 4 dicembre 2020);
- il calcolo del pro-rata di detrazione IVA (nuovi chiarimenti per l'individuazione delle operazioni incluse);

- i chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale per lavoratori dipendenti e taluni assimilati;
 - il Decreto Legge di “Natale” (il testo del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, coordinato con relazione illustrativa);
 - i Bonus affitti (approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda);
 - la modifica del saggio di interesse legale.
-

E-fattura. Prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi (prot. n. 376631 dell’11 dicembre 2020), infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2021

Elenchi 2021

 Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile) aggiornato al 20/10/2020	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali aggiornato al 20/10/2020	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali aggiornato al 20/10/2020	
 Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza aggiornato al 20/10/2020	
 Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche aggiornato al 20/10/2020	
 Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana aggiornato al 18/11/2020	

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018](#), gli elenchi per il 2021 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei

pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) (in *"Finanza & Fisco"* n. 28/2017, pag. 2284).

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli [elenchi](#) sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la [ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi](#) tramite **codice fiscale**.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il [modulo di richiesta](#).

Cos'è lo *split payment*

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l'IVA addebitata in fattura **debba essere versata direttamente all'Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore**.

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ([in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266](#)), ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Legislazione

[**Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione**](#)

[**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9**](#)

[gennaio 2018:](#) «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

[Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015:](#) «Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

Prassi

[Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – [Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172](#) – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -- D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – [D.M. del 09/01/2018](#)

Processo di fatturazione elettronica fra soggetti

privati. Pronto il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

In vista dell'adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro. Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo "Tipo Documento" e del campo "Natura", introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Fatture elettroniche verso la PA "consegnate" ex art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell'emissione non rileva l'eventuale successivo rifiuto del documento

In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla

verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l'articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Pertanto, ai fini della validità dell'emissione non rileva, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Il Decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

- a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
 - b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
 - c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
 - d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
 - e) omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
-

Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

Pubblicazione della [FAQ n.149](#) pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell'aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

Aggiornamento della [FAQ n. 45](#) pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo "*RiferimentoTesto*" del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all'identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

- [FAQ n. 55](#) pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 143](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 144](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

- [FAQ n. 145](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 146](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 147](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: l'adesione al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"*, può esser fatta **fino al 28 febbraio 2021** (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla
fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte

dell'Agenzia delle entrate

Via libera all'IVA agevolata, prevista dall'articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche di "ricaricabili". Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.